



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Direttore Generale Attività Legislativa
Al Segretario Generale

e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge, ad iniziativa della consigliera Fiola, recante

“Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n.15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)”

Relazione della Commissione di Merito

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 26 novembre 2024, esaminato il provvedimento di cui all’oggetto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Designata a relazionare in Aula, ex articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno, è stata la scrivente.

LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Proposta di legge
ad iniziativa della consigliera Carmela Fiola
-Reg. Gen.n.382-

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15
(Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di
Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro
genitori)

Approvata all'unanimità dei presenti
nella seduta della VI Commissione Consiliare Permanente del 26 novembre 2024

Relatrice
Carmela Fiola (PD)

Art.1 (Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15)
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3 (Entrata in vigore)



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Art.1

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15

1. Alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 6 le parole da “e con” fino alla fine del comma, sono soppresse;

b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art.2-bis (Cabina di regia)

1. Presso la Direzione generale competente, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia per l'istituzione di Punti lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori.

2. La cabina di regia è composta da:

- a) l'assessore regionale alla legalità e sicurezza integrata, o suo delegato;
- b) il presidente della Commissione consiliare competente per materia;
- c) il presidente della Fondazione Pol.i.s., o suo delegato;
- d) il dirigente dell'ufficio legalità e sicurezza integrata.

3. La cabina di regia:

- a) individua le modalità di erogazione delle risorse e i criteri per la distribuzione dei Punti lettura nel territorio regionale, attraverso l'adozione di apposite linee guida;
- b) monitora lo stato di realizzazione della rete dei Punti lettura e le attività degli stessi;
- c) individua gli strumenti di rilevazione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

4. La partecipazione alle sedute della cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese.

5. Il competente ufficio della Giunta regionale garantisce il supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. I componenti della cabina di regia restano in carica per la durata della legislatura.

7. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia, entro sessanta giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione le linee guida di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo.”;

c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Fondazione Pol.i.s., per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, attraverso gli strumenti di rilevazione individuati dalla cabina di regia, monitora gli interventi programmati e valuta i risultati e l'impatto del sistema dei Punti lettura sul territorio regionale e trasmette alla stessa, con cadenza annuale, apposita relazione.”.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge, in primo luogo, si intende garantire la massima trasparenza e la condivisione dei criteri e delle modalità di istituzione della rete dei punti di lettura nel territorio regionale, prevedendo la costituzione di una cabina di regia, ai fini dell'integrale e massimo coinvolgimento delle istituzioni competenti, anche sulla scorta delle esperienze positive raggiunte con altre leggi ove è previsto tale organismo.

Tale modifica appare doverosa, soprattutto in virtù dei ritardi accumulati dal 2020, anno di entrata in vigore della legge, nella predisposizione e attivazione della rete dei punti di lettura.

La modifica proposta intende assegnare ad una cabina di regia il compito di individuare le modalità di erogazione delle risorse e i criteri per la distribuzione dei punti di lettura nel territorio regionale, in modo da superare le criticità finora riscontrate.

Relazione finanziaria

Le norme della proposta di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.